

COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 12/05/06

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa M. Celeste Conte

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 80

data: 04/05/06

OGGETTO: Atto di indirizzo al Funzionario Responsabile dell'I.C.I. ai fini della disapplicazione delle sanzioni ed interessi su provvedimenti di accertamento emessi e da emettere per gli anni dal 2002 al 2005 in materia di aree edificabili.

L'anno duemilasei addì quattro del mese di Maggio alle ore 17,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Si
2) DEGAETANI Luigi	Si
3) BASSI Donato	Si
4) DORIA Massimo	Si
5) SANTO Luigi Salvatore	Si
6) SERAFINI Anna Rita	Si
7) STELLA Francesco	No

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr.ssa M. Celeste Conte, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: _____
Data: _____
Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: _____
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-left: auto;">X</div>

Ha adottato la seguente deliberazione:

La sottoriportata proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Assessore al Bilancio.

OGGETTO: Atto di indirizzo al Funzionario Responsabile dell'I.C.I. ai fini della disapplicazione delle sanzioni ed interessi su provvedimenti di accertamento emessi e da emettere per gli anni dal 2002 al 2005 in materia di aree edificabili.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993;

Che ai sensi dell'art.52 del D.LGS.n.446/97 questo Comune si è dotato del Regolamento Comunale, per la disciplina di alcuni aspetti dell'imposta, approvato dal Consiglio con atto n.86 del 10.11.1997;

Che in attuazione dell'art.18 comma 2 di detto regolamento, in materia di aree fabbricabili, questo Ente ha provveduto ad approvare con atto n.325 del 26.10.99 e così per gli anni successivi le opportune tabelle, redatte dal settore urbanistico, riportanti il valore delle aree fabbricabili diversificato per zone omogenee, così come previsto dall'art.5 del suddetto decreto istitutivo. Che tali provvedimenti si sono resi necessari al fine di avere dei valori determinati che debbono rappresentare per gli stessi contribuenti il valore minimo dichiarabile a mq. al di sotto del quale è soggetto ad accertamento in rettifica con l'applicazione di sanzioni ed interessi previsti per legge.

Atteso che la maggioranza delle aree interessate, essendo poste al di fuori degli strumenti particolareggiati, ma entro lo strumento del Piano Regolatore Generale, hanno ingenerato gradi più o meno ampi di incertezza sulla potenzialità edificatoria;

Considerato che per le effettive condizioni di incertezza, in cui si sono venuti a trovare i contribuenti, proprietari di zone di espansione (Cat. C) e di completamento (Cat. B/4), si rende necessario e indilazionabile individuare soluzioni atte se non ad eliminare almeno a ridurre per quanto possibile l'onere per i contribuenti riveniente dall'attività accertatoria del Comune;

Rilevato che per il caso di specie è invocabile l'art.6 del D.LGS 18.12.97 N.472, in particolare il 2 comma che testualmente recita: "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono" con conseguente disapplicazione delle sanzioni ed interessi previsti per legge e quindi facendo versare ai contribuenti la sola imposta dovuta, disposizione quest'ultima meglio chiarita con circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1988;

che dello stesso tenore è anche l'art.10 comma 3 della legge 27/07/2000 n.212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente" che così recita "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e nell'ambito di applicazione delle norme tributarie o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta";

Rilevato inoltre che la suddetta norma è stata fatta propria con atto C.C. n.30 del 27.06.2002 "Approvazione Regolamento dello Statuto dei diritti del Contribuente" che all'art.5 comma 3 è espressamente detto "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria";

Visto inoltre l'art.8 del D.LGS 31.12.92 n. 546 "Disposizioni sul processo tributario che così recita

“La Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”

Rilevato che per analogia è invocabile, altresì, la disposizione dell’art.30 comma 11 ultimo periodo della legge 23.12.99 n.488 in materia di rendite definitive, che stabilisce: “Fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed interessi per effetto della determinazione della rendita catastale” disposizione quest’ultima ulteriormente chiarita con la circolare del Ministero delle Finanze n.23/E dell’11.02.2000.

Visto il comma 16 dell’art.11 quaterdecies della legge 2.12.2005 n.248 con cui il legislatore dà una interpretazione autentica sull’applicazione del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs. 504/92 che stabilisce “un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso”;

Ritenuto pertanto stabilire le azioni di controllo da seguire per gli anni dal 2002 al 2005, al fine di ridurre il contenzioso tributario e consentire così ai contribuenti di avere con la Pubblica Amministrazione un rapporto fondato sui principi della collaborazione e della buona fede, giusto quanto disposto dall’art.1 della norma regolamentare e dell’art.10 dello Statuto del Contribuente, approvato con la legge 27.07.2000 n.212;

Ritenuto, altresì, formulare gli atti di indirizzo al Funzionario Responsabile dell’I.C.I., ai fini della disapplicazione delle sanzioni e degli interessi su avvisi di accertamento emessi e da emettere dall’ufficio tributi per gli anni dal 2002 al 2005;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) FORMULARE, per le motivazioni tutte indicate in narrativa, gli atti di indirizzo al Funzionario Responsabile dell’I.C.I., perché valuti la possibilità della disapplicazione delle sanzioni ed interessi sugli avvisi di accertamento notificati e da notificare per gli anni d’imposta dal 2002 al 2005, emessi dall’Ufficio Tributi per le zone di espansione (Cat. C) e di completamento (Cat. B/4).
- 2) Demandare al Funzionario Responsabile il compito di proporre la modifica dell’art.9 – Pagamento Rateale – del Regolamento per l’Applicazione dell’Istituto dell’Accertamento con Adesione, approvato con atto C.C. N. 89 del 10.11.1998, così come previsto all’art. 8 del d.lgs. n. 218 del 19.06.1997.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto che sulla stessa non sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Vista la relazione del segretario comunale sulla conformità della presente proposta alle leggi ed ai regolamenti, ex art. 97 2° comma del Testo Unico 267/2000, qui allegata;

COMUNE DI MELENDUGNO
(PROVINCIA DI LECCE)

Prot. 8139/06

Il sottoscritto segretario comunale, esprime, ai sensi dell'art. 97, 2° comma del D. L.gso 267/2000, le seguenti considerazioni in ordine alla conformità giuridica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Atto di indirizzo al Funzionario Responsabile dell'ICI ai fini della disapplicazione delle sanzioni ed interessi su provvedimenti di accertamento emessi e da emettere dall'anno 2002 al 2005 in materia di aree edificabili".

La proposta di deliberazione di cui all'oggetto afferisce ad un invito rivolto dalla Giunta all'ufficio tributi perché valuti la possibilità di disapplicazione di sanzioni ed interessi sugli avvisi di accertamento notificati e da notificare per gli anni di imposta dal 2002 al 2005, emessi dall'Ufficio stesso, per le zone di espansione (cat. C) e di completamento (cat. B/4).

Ad avviso della scrivente, la Giunta non può rivolgere un invito di tale contenuto all'ufficio tributi, per le seguenti ragioni:

L'art. 117, comma 2° lett.e) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di sistema tributario e contabile. Su tale materia, la Corte Costituzionale, in un recentissima sentenza, ha affermato che *"In mancanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario fissati dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, 2° comma, è preclusa agli Enti territoriali la potestà di legiferare su tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi dello Stato"* (Corte Costituzionale, Sentenza 22-24 febbraio 2006).

L'art. 2, comma 1° lett.b) del D. L.gso 504/1992 (Legge dello Stato istitutiva dell'ICI), recita: *"per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità"*.

La Risoluzione ministeriale 17.10.1997 n. 209/E, chiarisce che *l'edificabilità non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale*.

Alcune Commissioni tributarie provinciali si sono espresse con la stessa interpretazione (CTP Alessandria sez.VI sentenza n.1/2004, CTP Potenza, sentenza 8/2003, CTP Matera, sentenza 25/2004).

La Corte di Cassazione con le sentenze di seguito elencate, ha confermato l'interpretazione data alla norma de qua dalla Risoluzione ministeriale citata:

Cassazione: N.5531, 5.06.1999 - N. 172, 23.04.2001 - N. 11764, 19.09.2001 - N. 17513, 9.12.2002 - N. 13817, 18.09.2003 - N. 19515, 19.12.2003 - N. 16751, 24.08.2004.

Con sentenza n.21644 del 16.11.2004 la Corte di Cassazione ha mutato orientamento, stabilendo che ai fini dell'assoggettamento all'ICI di un'area edificabile, è necessario che la stessa disponga dell'edificabilità effettiva e quindi ai fini dell'applicabilità dell'ICI, non sarebbe più sufficiente l'inserimento dell'area con destinazione edificatoria, nel PRG.

A seguito della confusione creata con la predetta sentenza, cui la stampa specializzata e non dette grande rilievo, il legislatore con il comma 16 dell'art. 11 quaterdecies della legge 248/2005, ha chiarito, con norma di interpretazione autentica, il comma 1 dell'art. 2 D. L.gso 504/1992, stabilendo che *"un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso"*.

Questo l'impianto normativo e l'evoluzione giurisprudenziale sino ad oggi.

Questo Ente, il 14 dicembre 2005, pubblicò un manifesto col quale informò i contribuenti della pubblicazione della predetta norma e li invitò a regolarizzare la propria posizione tributaria per lo stesso anno, avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso".

Successivamente in esecuzione del progetto obiettivo, finanziato con i proventi dell'ICI, (costo del progetto € 30.000), che tra l'altro comprendeva anche il recupero dell'imposta dovuta ed evasa sulle aree edificabili, l'ufficio iniziò ad inviare avvisi di accertamento a proprietari di aree edificabili che non avrebbero assolto al pagamento del tributo per gli anni di imposta dal 2002 al 2005.

La protesta e le sollecitazioni dei proprietari di dette aree ha indotto l'Amministrazione, a predisporre la proposta di deliberazione di che trattasi.

Tralascio ogni considerazione sulle conseguenze che la disapplicazione di interessi e sanzioni, se positivamente valutata dall'Ufficio tributi, avrebbe in tema di uguaglianza dei cittadini (possono esserci, infatti, cittadini che hanno regolarmente pagato il tributo nei termini e che sarebbero penalizzati dall'adozione del presente atto).


Mi limito a richiamare quanto recentissimamente affermato dalla Corte Costituzionale: l'ICI è un tributo erariale istituito e regolato dallo Stato: possono, quindi, applicarsi ad esso solo tutte quelle norme che leggi statali pongono a disposizione degli Enti: fra queste norme non è contemplata la possibilità di modificare il regime sanzionatorio del tributo, se non nei limiti consentiti dalle stesse leggi.

E', tuttavia, esigenza dell'Amministrazione venire incontro alle aspettative di quei contribuenti, proprietari di aree edificabili sulle quali non è stato adottato il piano attuativo, e che dal novembre 2004 potrebbero essere stati trattati in inganno dalla citata sentenza della Cassazione: a tali situazioni possono applicarsi quegli istituti previsti normativamente dal legislatore statale e che hanno, già da tempo, trovato una disciplina di dettaglio nei regolamenti comunali di questo Ente, i quali disciplinano trattamenti di favore nei confronti del contribuente che si "ravvede", (vedi delibera C.C. n. 89 del 10 novembre 1998 "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" che contiene norme di particolare favore per i contribuenti (riduzione in alcuni casi, fino ad un ottavo del minimo delle sanzioni, art. 11).

Per concludere: a mio parere, non è possibile che la giunta "formuli gli atti di indirizzo al funzionario responsabile ICI perché valuti la possibilità della disapplicazione di sanzioni ed interessi sui provvedimenti di accertamento emessi e da emettere dall'anno 2002 al 2005 in materia di aree edificabili", non solo per la non conformità di tale proposta alle leggi, ma ancor di più tenendo presente l'attività posta in essere su tale materia, dalla stessa Giunta e dall'Ufficio tributi. Potrebbe al contrario, dare un indirizzo specifico all'Ufficio, sollecitando l'applicazione di istituti di "concordato" con i contribuenti, come ad esempio l'accertamento con adesione, sin da subito, nei modi stabiliti dal regolamento vigente. Affidare un indirizzo di tale tenore all'Ufficio tributi sarebbe sicuramente conforme alle norme.

Melendugno, 3 maggio 2006 (Testo modificato successivamente, a seguito della modifica del deliberato).

Il Segretario comunale
(Maria Celeste Conte)



Preso atto della relazione del segretario comunale, formulata ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. e allegata alla presente proposta:

Ritenuto, per contro, di non dover condividere, per tutti i motivi di cui innanzi, le conclusioni della pur apprezzabile e puntuale relazione sopradetta;

Tanto premesso,

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.